

Legge 23/12/2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

Articolo 118. (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)^[277]

In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'[articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#). I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli [articoli 11, 21, comma 1, lettere a\), b\) e c\), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#). I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.

Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'[articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.^[264]

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.[\[265\]](#)

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'[articolo 25 della legge n. 845 del 1978](#), e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'[articolo 25 della legge n. 845 del 1978](#), e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'[articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#). Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'[articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'[articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#). [\[266\]](#)

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'[articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978](#), e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'[articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978](#), e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

- a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'[articolo 36 del codice civile](#);
- b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli [articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#), concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.[\[267\]](#)

[7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. [\[268\]](#)]

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'[articolo 25 della legge n. 845 del 1978](#), il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto. [\[269\]](#)

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#). Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche. [\[270\]](#) [\[275\]](#)

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'[articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. [\[271\]](#)

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'[articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'[articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), sono:

- a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato [articolo 25 della legge n. 845 del 1978](#), per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
- b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.[\[272\]](#) [\[276\]](#)

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'[articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#), ed il versamento stabilito dall'[articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 236 del 1993](#), al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in

deroga ai limiti quantitativi previsti dall'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#). La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge. [\[274\]](#)

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'[articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'[articolo 68, comma 4, lettera a\), della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli [articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'[articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196](#).[\[273\]](#) [\[278\]](#)

Note:

[\[264\]](#) Comma sostituito dall'[art. 48, comma 1, lettera a\), L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) a decorrere dal 1° gennaio 2003 e modificato dall'[art. 1, comma 151, lett. a\) e b\), L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005. Successivamente, la [Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto [art. 48, comma 1, lett. a\), L. 289/2002](#), nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Da ultimo, il presente comma è stato modificato dall'[art. 13, comma 13, lett. a\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#) e dall'[art. 10, comma 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 11-bis, comma 1, lett. a\) e b\), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2019, n. 26](#) e dall'[art. 1, commi 240 e 241, L. 30 dicembre 2021, n. 234](#) a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[\[265\]](#) Comma sostituito dall'[art. 48, comma 1, lettera a\), L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, la [Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto [art. 48, comma 1, lett. a\), L. 289/2002](#), nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Infine il presente comma è stato così modificato dall'[art. 13, comma 13, lett. b\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), dall'[art. 17, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#) a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2015](#) e dall'[art. 4, comma 3, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185](#), a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016](#).

[\[266\]](#) Comma sostituito dall'[art. 48, comma 1, lettera a\), L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, la [Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto [art. 48, comma 1, lett. a\), L. 289/2002](#), nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 151, lett. c\), L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[\[267\]](#) Comma così sostituito dall'[art. 48, comma 1, lettera b\), L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, la [Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto [art. 48, comma 1, lett. b\), L. 289/2002](#), nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

[\[268\]](#) Comma abrogato dall'[art. 48, comma 1, lettera c\), L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[\[269\]](#) Comma così sostituito dall'[art. 48, comma 1, lettera d\), L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[270] A norma dell'[art. 52, comma 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#) gli interventi previsti dal presente comma sono prorogati per l'anno 2002 entro il limite massimo di 21 milioni di euro

[271] Comma così sostituito dall'[art. 48, comma 1, lettera e\), L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[272] Comma così sostituito dall'[art. 48, comma 1, lettera f\), L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[273] Comma modificato dall'[art. 47, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'[art. 3, comma 137, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'[art. 1, comma 156, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'[art. 39-sexies, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 febbraio 2006, n. 51](#), dall'[art. 1, comma 1188, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'[art. 2, comma 518, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'[art. 19, comma 17, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 154, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#) a decorrere dal 1° gennaio 2010. Infine il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 35, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#) a decorrere dal 1° gennaio 2011.

[274] Comma così modificato dall'[art. 14, comma 4-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

[275] Per il finanziamento della ristrutturazione degli enti di formazione, vedi il [D.M. 30 maggio 2001](#)

[276] Per la definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma, vedi il [D.M. 23 aprile 2003](#) e il [D.M. 23 aprile 2003](#).

[277] Vedi, anche, l'[art. 19, commi 7 e 7-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

[278] Alla ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attività di formazione si è provveduto con [decreto 4 maggio 2001](#), con [decreto 23 ottobre 2003](#), con [decreto 10 maggio 2006](#), con [decreto 7 maggio 2007](#), con [decreto 10 novembre 2008](#), con [decreto 4 giugno 2009](#), con [decreto 18 novembre 2009](#), con [decreto 20 dicembre 2010](#) e con [decreto 23 dicembre 2011, n. 78/CONTN/2011](#)